



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme
all'originale.

Data: 13/05/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13

data: 20/04/2009

OGGETTO: Delega all'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca" per rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

L'anno duemilanove addì venti del mese di Aprile alle ore 18,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente		Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì	10) TOMMASI Irene	Sì
2) GALATI Angelo	Sì	11) CRETÌ' Salvio	Sì
3) DEGAETANI Luigi	Sì	12) CISTERNINO L.Niceta	Sì
4) POTI' Damiano M.	Sì	13) CORVINO Niceta (1962)	Sì
5) SERAFINI Anna Rita	Sì	14) CORVINO Niceta (1953)	Sì
6) MELE Walter A.	Sì	15) DE RINALDIS Ezio	Sì
7) BASSI Donato	Sì	16) SANTORO Antonio	Sì
8) STELLA Francesco	Sì	17) RUSSO Mauro	Sì
9) GIAUSA Marino	Sì		

Risultano presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg. SANTO Luigi Salvatore – DORIA Massimo.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. L. Roberto Feline nella sua qualità di Sindaco .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE Data: <u>20.04.2009</u> Il Responsabile del Servizio URBANISTICA F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE Parere: Data: _____ Il Respons. del SERV. FINANZIARIO
--

<i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i>

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Delega all'Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca per rilascio autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 -

Prima della trattazione del presente argomento rientrano in sala i consiglieri Corvino-62 - e De Rinaldis . Si allontanano i consiglieri Russo, Creti e Mele.

I consiglieri presenti sono n.14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le modifiche apportate al d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (da ora in avanti Codice) - dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione al paesaggio” - e dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, attribuiscono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alle Regioni che possono sub delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, ovvero Comuni);
- la Regione Puglia con l'approvazione della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20 all'art. 23 - recante “Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica” – aveva già stabilito espressamente che “l'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: l'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni”;

Preso atto che:

- per quanto qui interessa, l'art. 146 comma 6 del Codice, a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1 dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dapprima dall'art. 4-quinquies della legge n. 129/2008 e successivamente dal decreto legge n. 207/2008 (cd. “mille-proroghe” recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”) in base al quale il termine del 31.12.2008 è stato prorogato al 30.06.2009; pertanto, a seguito della modifica intervenuta l'articolo citato:
 - chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 30 giugno 2009;
 - stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno 2009, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
 - prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 30 giugno 2009, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

Valutato che in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l'edilizia che gestisce l'attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

Considerato che:

- l'art. 146, comma 6 del Codice stabilisce espressamente che la delega dell'esercizio della funzione de qua, per i rispettivi territori, può interessare anche forme associative e di cooperazione tra enti locali;
- il Comune di Vernole ed il Comune di Melendugno hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata “Terre di Acaya e Roca” il cui Statuto prevede, all'art. 8, lett. Z), tra le funzioni di tale aggregazione, tra l'altro, la gestione dei servizi dell'ufficio tecnico, urbanistico ed espropri;

- la delega delle funzioni inerenti il rilascio del parere paesaggistico è pertanto già attuata in quanto compresa nella sopra richiamata individuazione dei servizi e che pertanto può essere formalmente trasferita all'Unione con la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto dell'Unione che prevedono l'intervento dei Consigli Comunali per la formulazione degli atti di indirizzo che devono essere recepite con apposita deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;
- l'Unione dei Comuni ha già attivato la procedura per la completa attivazione di tale servizio giusta deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 20.02.2009;
- che il Comune di Vernole nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo complesso di cui innanzi ed al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 146, co. 6 del Codice, ha già sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Unione finalizzato allo scopo, che stabilisca altresì alcuni principi guida nello svolgimento anticipato di tale servizio quali:
 - a) la collaborazione tra i due Enti per l'attuazione della disposizione prevista dal Codice per la differenziazione delle procedure, nel solco della associazione tra i due Enti già attuata con la costituzione dell'Unione ;
 - b) la assoluta mancanza di aggravio per i cittadini, in quanto vengono già riscossi i diritti di segreteria di cui al D. L. n. 8/93 convertito dalla L. n. 68/93;

RITENUTO:

- che tale attività incrementi e valorizzi le funzioni dell'Unione come forma di collaborazione per l'ottimizzazione dell'azione amministrativa e garantisca pienamente la ratio legislativa che vuole una netta distinzione e separazione tra organi che adottano provvedimenti amministrativi all'interno del procedimento teso al rilascio dei permessi a costruire di cui al D. Lgs. 380/2001;
- che l'ufficio tecnico dell'Unione ha capacità e competenza per l'attuazione di detta funzione da subito, avendo un idoneo responsabile con adeguate capacità professionali;
- che l'Unione ha altresì adeguata dotazione finanziaria per l'esercizio di detta funzione;
- meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune ed Unione in merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazioni in oggetto;

PRESO ATTO che il Comune di Vernole approverà, come da nota a firma del Sindaco del 23.02.09, analogo provvedimento;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 D. lgs. N. 267/2000;

Udita la relazione del Vicesindaco in qualità di Assessore all'Urbanistica e gli altri interventi di cui si dà conto nell'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 4 (Corvino 62- Corvino 53 – De Rinaldis e Santoro) espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di delegare all'Unione dei Comuni "Terra di Acaya e di Roca" l'esercizio del potere inerente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, volto a regolare i rapporti tra il Comune e l'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca" in merito alla collaborazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- 3) di stabilire che il perfezionamento del passaggio di competenza si avrà a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il termine del 30.06.09, termine ultimo previsto dalla legge per la definizione del procedimento in oggetto;
- 4) di prendere atto che l'Unione dei Comuni ha adeguata dotazione organica e finanziaria per l'esercizio della funzione in oggetto;
- 5) di demandare pertanto il Sindaco e i funzionari competenti ad adottare gli atti e provvedimenti necessari al trasferimento di detta funzione entro il termine del 30.06.09;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 4 (Corvino 62 – Corvino 53 – De Rinaldis e Santoro) espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000

Convenzione tra il Comune di Melendugno e l'Unione dei Comuni di Acaya e di Roca per la cooperazione in materia di procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 come s.m.i.

L'anno duemilanove (2009), il giorno _____ del mese di _____ presso _____
tra

il Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante p.t. Sindaco _____, con sede in Melendugno alla via _____, giusta deliberazione C.C. _____

e

l'Unione dei Comuni di Acaya e di Roca, in persona del legale rappresentante p.t. Presidente _____, con sede in Melendugno alla via _____

Premesso che:

- le modifiche apportate al d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (da ora in avanti Codice) – dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63* - avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione al paesaggio” - e dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, attribuiscono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alle Regioni che possono sub delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, ovvero Comuni);
- la Regione Puglia con l'approvazione della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20 all'art. 23 - recante “Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica” – aveva già stabilito espressamente che “l'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: l'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni”;

Preso atto che:

- per quanto qui interessa, l'art. 146 comma 6 del Codice, a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1 dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dapprima dall'art. 4-quinquies della legge n. 129/2008 e successivamente dal decreto legge n. 207/2008 (cd. “mille-proroghe” recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”) in base al quale il termine

del 31.12.2008 è stato prorogato al 30.06.2009; pertanto, a seguito della modifica intervenuta l'articolo citato:

- chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 30 giugno 2009;
- stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno 2009, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 30 giugno 2009, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

Valutato che in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l'edilizia che gestisce l'attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

Considerato che:

- l'art. 146, comma 6 del Codice stabilisce espressamente che la delega dell'esercizio della funzione di cui, per i rispettivi territori, può interessare anche forme associative e di cooperazione tra enti locali;
- il Comune di Vernole ed il Comune di Melendugno hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata "Terre di Acaya e Roca" il cui Statuto prevede, all'art. 8, lett. Z), tra le funzioni di tale aggregazione, tra l'altro, la gestione dei servizi dell'ufficio tecnico, urbanistico ed espropri;
- la delega delle funzioni inerenti il rilascio del parere paesaggistico è pertanto già considerata in quanto, latu sensu, compresa nella più ampia individuazione dei servizi con le procedure previste dall'art. 9 dello Statuto dell'Unione al quale si rimanda;
- l'Unione dei Comuni ha già attivato la procedura per la completa attivazione di tale servizio giusta deliberazione Giunta dell'Unione n. 2 in data 20.02.09, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto che attraverso una collaborazione tra i due Enti sopra indicati sia possibile dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 146, comma 6 e 159, comma 1 del Codice, dato il reciproco e adeguato livello di competenza tecnico-scientifica degli uffici che svolgono tale attività istruttoria, a garanzia di una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. del _____ con la quale il Comune di Melendugno ha disposto la delega all'Unione dell'esercizio del potere al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004, fissando principi e termini;

si concorda e si stipula il presente Protocollo d'Intesa

Art.1 – Premessa.

Tutte le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e scopo.

Il presente accordo è finalizzato a dare attuazione alle novellate disposizioni di cui agli artt. 146, comma 6 e 159, comma 1 del Codice; più in particolare, al fine di garantire la differenziazione delle procedure, è diretto ad una reciproca collaborazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, individuando nell'ufficio tecnico dell'Unione quello competente al rilascio delle autorizzazioni de quibus per il Comune di Melendugno;

Art. 3 – Rapporti tra le amministrazioni.

- L'attività di cui all'articolo precedente sarà svolta dall'ufficio tecnico dell'Unione su richiesta del Comune di Melendugno in rapporto alle istanze a quest'ultimo pervenute, senza aggravio per i propri cittadini in quanto il Comune già riscuote i diritti di segreteria di cui al D. L. n. 8/93 convertito in L. n. 68/1993.
- L'Unione rilascerà, per il tramite del proprio Responsabile del servizio tecnico, il previsto parere entro 20 gg. dal ricevimento della prescritta documentazione. È data facoltà all'ufficio dell'Unione di richiedere, con apposita nota da presentare al protocollo del Comune, eventuali integrazioni e/o delucidazioni sul procedimento, nel qual caso il termine suddetto si ritiene sospeso fino al ricevimento delle richieste integrazioni e/o delucidazioni. In ogni caso il termine complessivo per il rilascio del parere, comprese le eventuali sospensioni, non potrà superare i 30 gg dal ricevimento della documentazione al protocollo dell'Unione, salvo i casi in cui i ritardi dovessero dipendere non dalle Amministrazioni ma da inerzia dell'istante.
- I due Enti si impegnano reciprocamente a collaborare attivamente al fine di favorire il proficuo ed efficace svolgimento dell'attività di cui trattasi anche attraverso l'uso degli strumenti informatici senza aggravio di costi per l'utente.
- Il costo del servizio svolto dall'Unione è finanziato dal trasferimento ordinario che il Comune di Melendugno garantisce in ogni esercizio finanziario a favore dell'Unione stessa, senza ulteriori aggravii per il Comune stesso.

Art. 4 – Efficacia e durata.

- Il presente Protocollo diventa esecutivo con l'approvazione da parte degli organi competenti delle singole amministrazioni interessate.

Art. 5 – Disposizione finale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo si rinvia alle norme vigenti in materia.

Melendugno, _____

Il Sindaco di Melendugno

Il Presidente dell'Unione